

D.LGS. N. 17/2010 DECRETO DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2006/42/CE

CHI RIGUARDA:	Aziende che producono o utilizzano macchine , intese come insieme di componenti, di cui almeno uno mobile, con sistema di azionamento diverso dalla forza umana (es. sega a nastro, piallatrice, pressa, ponte elevatore per veicoli, accessori di sollevamento, tornio, carrello elevatore; non sono da considerarsi macchine : i mezzi di trasporto e le attrezzature da ufficio).
COSA RIGUARDA:	Recepimento della "Direttiva macchine" – Disposizioni da applicare in caso di acquisto, vendita o modifiche di macchine usate .
DA QUANDO:	6 Marzo 2010
RIFERIMENTI:	D.Lgs. 27/01/2010 n.17 (testo disponibile su richiesta)

Il decreto legislativo del 27/01/2010 n. 17, pubblicato sulla G.U. n. 41 del 19 febbraio 2010 – Supplemento ordinario n. 36, recepisce la Direttiva n. 2006/42/CE e rappresenta il **nuovo riferimento per la costruzione e la marcatura delle macchine**.

Le aziende che producono o utilizzano macchine devono rispettare i "**Requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute** relativi alla progettazione e alla costruzione delle macchine" (RES) contenuti nell'Allegato I.

In Italia il **controllo sul rispetto dei RES viene svolto dalle ASL** in sede di verifica in caso di infortunio **e dall'ISPESL** come soggetto competente per la vigilanza del mercato incaricato dal Ministero dello Sviluppo Economico.

Rapporti con il D. Lgs. 81/2008

Le aziende devono far riferimento ai requisiti essenziali di sicurezza per la valutazione dei rischi riferita alle macchine.

Il D. Lgs. 17/2010, tuttavia, non è retroattivo.

Pertanto:

- **le attrezzature costruite e messe a disposizione dei lavoratori prima dell'entrata in vigore del Decreto** devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza (allegato V del D. Lgs. 81/2008);
- **a partire dalla data di entrata in vigore del Decreto** (6 marzo 2010), le nuove attrezzature messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi ai requisiti essenziali di sicurezza contenuti nell'allegato I del D.Lgs.17/2010.

Se si modifica una macchina per migliorarne le caratteristiche di sicurezza, senza cambiarne la modalità d'uso, **non è necessaria una nuova marcatura CE**. Se

vengono apportate modifiche a un apparecchio marcato CE, che comportano una non conformità ai requisiti di sicurezza, si è soggetti a sanzione.

Nel caso di **vendita, noleggio, concessione in uso e locazione di macchine usate** si veda il seguente esempio.

Compravendita di un tornio prodotto nell'anno 2001:

- **Obblighi del venditore:** deve rilasciare una dichiarazione di rispondenza al D.Lgs.81/08 (allegato V); deve dichiarare se l'attrezzatura implica **necessità di addestramento**;
- **Obblighi dell'acquirente:** deve effettuare la valutazione dei rischi nel contesto in cui viene utilizzata la macchina (condizioni di lavoro, ambiente, impiego, interferenze).

Per qualsiasi ulteriore informazione, o per richiedere il testo completo dei provvedimenti citati,

VAI ALLA PAGINA [CONTATTI](#)

oppure SCRIVI all'indirizzo ma.faina@startrash.it